

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Pubblicazioni del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Sezione Giuridica

- 2 -

A CURA DI GIAN PAOLO DOLSO

DIGNITÀ, EGUAGLIANZA E COSTITUZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

EUT

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Pubblicazioni del Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Sezione Giuridica
- 2 -

A CURA DI GIAN PAOLO DOLSO

DIGNITÀ, EGUAGLIANZA E COSTITUZIONE



Edizioni
Università
di Trieste

Il presente volume è stato finanziato con i Fondi di Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste, anno 2016, nell'ambito del progetto "Eguaglianza e inclusione tra diritti sociali fondamentali e libertà economiche", responsabile prof. Gian Paolo Dolso.

FINALITÀ E AMBITO

La collana si propone come documento editoriale per rendere note alla comunità scientifica le ricerche dei docenti di area giuridica appartenenti al Dipartimento, le ricerche di giovani studiosi in formazione, le ricerche che costituiscono l'esito di attività seminari e convegnistiche.

GARANZIA SCIENTIFICA

La scientificità delle pubblicazioni è garantita da un Comitato Scientifico composto da studiosi che rappresentano le diverse aree del settore giuridico e che, in quanto tali, sono in grado di certificare l'innovazione degli esiti delle ricerche per le quali si propone l'edizione e l'approccio metodologico seguito. I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di procedure di doppio referaggio.

COMITATO SCIENTIFICO

Aebi-Müller Regina, Amadeo Stefano, Barberis Mauro Giuseppe, Barić Sanja, Bartole Sergio, Bianca Massimo, Cazzetta Giovanni, Cubeddu Maria Giovanna †, De Castro Camero Rosario, Ditrìch Lotario Benedetto, Dolso Gian Paolo, Ferrante Riccardo, Ferretti Paolo, Fiorentini Francesca, Fiorentini Mario, Gialuz Mitja, Giangaspero Paolo, Henrich Dieter, Marino Concetta, Maternini Maria, Menghini Luigi, Meruzzi Giovanni, Nunin Roberta, Ofner Helmut, Pacia Romana, Padovini Fabio, Peroni Francesco, Pittaro Paolo, Johannes Michael Rainer, Raiti Giovanni, Spickhoff Andreas, Stevanato Dario, Venchiarutti Angelo, Ziviz Patrizia, Zoz Maria Gabriella.

COMITATO DI REDAZIONE

Il Comitato di Redazione è composto dai seguenti professori: Amadeo Stefano, Bianca Massimo, Ferretti Paolo, Giangaspero Paolo, Padovini Fabio.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

La collana, in linea con le politiche editoriali di EUT e dell'Università degli Studi di Trieste, prevede la pubblicazione online nella modalità ad accesso aperto, allo scopo di rendere liberamente disponibile la comunicazione scientifica. Accanto a questa modalità sono poi previste le più consuete pubblicazioni a stampa in tiratura limitata e/o su ordinazione degli autori.

COPYRIGHT

Tutte le pubblicazioni in formato digitale della collana vengono rilasciate con una licenza Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.5 IT). Creative Commons 4.0 (BY-NC-ND).



La versione elettronica ad accesso aperto di questo volume è disponibile al link:
<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/20272>



Opera sottoposta a peer review
secondo il protocollo UPI - University Press Italiane

EUT Edizioni Università di Trieste 2019

ISBN 978-88-5511-110-2 (print)

ISBN 978-88-5511-111-9 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste

Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste

eut@units.it

<http://eut.units.it>

<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

INDICE

Introduzione, *Gian Paolo Dolso* 7

PARTE I

DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA: PROBLEMI DEFINITORI

Dignità e Costituzione: la centralità del lavoro
per il pieno sviluppo della persona umana, *Massimo Cavino* 11

Eguaglianza e differenza.
Variazioni su temi di Ferrajoli, *Mauro Barberis* 31

Contributo della Corte costituzionale e dei giudici comuni
all'elaborazione del concetto di "dignità", *Gian Paolo Dolso* 47

PARTE II

DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA: RELAZIONI E CONNESSIONI

Eguaglianza e dignità umana, *Nicola Riva* 81

L'uguaglianza tra valutazione razionale
ed elaborazione cognitiva, *Nicola Muffato* 107

Dal pluralismo medievale all'uguaglianza dei moderni:
dissimmetrie tra storia e diritto, *Davide Rossi* 127

PARTE III
DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA:
QUESTIONI DI IMPATTO

Quanto eguali? Cittadini e stranieri tra principio di eguaglianza e divieti di discriminazione, <i>Fabio Corvaja</i>	139
Dignità e lavoro dopo il c.d. decreto dignità: il caso della somministrazione di lavoro, <i>Maria Dolores Ferrara</i>	201
Dignità e tutela della sicurezza sul lavoro, tra principi costituzionali e problemi di effettività delle norme prevenzionistiche, <i>Roberta Nunin</i>	217
Conclusioni, <i>Paolo Giangaspero</i>	235

CONCLUSIONI

PAOLO GIANGASPERO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. Il merito dei lavori qui raccolti, che segnano la conclusione di una ricerca concepita e coordinata da Gian Paolo Dolso, sta nella ambizione di “incrociare” due principi, che sia pure, come si vedrà, con gradi di elaborazione differenti, fanno parte del “cuore” del costituzionalismo: da un lato la tutela della dignità della persona, dall’altro l’eguaglianza. Di questi principi non ci si limita a trattare il problema (già di per sé non semplice) della definizione: al contrario, se ne pongono in rilievo anche le ricadute per così dire “operative”, particolarmente attraverso l’analisi delle applicazioni giurisprudenziali dei principi e delle loro attuazioni di natura legislativa, ossia del concreto “impatto” regolativo che essi hanno dimostrato in sede attuazione giurisdizionale del diritto (ed al connesso “uso” giurisprudenziale dei principi costituzionali) e di attuazione legislativa della Costituzione, con particolare riguardo, specie quanto alla portata del principio della tutela della dignità, ai problemi correlati al mondo del lavoro.

L’impostazione della ricerca nei termini descritti dà luogo ad un perimetro di indagine vastissimo, che si lascia affrontare soltanto con strumenti interdisciplinari (e sotto questo profilo non è un caso che gli autori degli studi qui raccolti coltivino ambiti di ricerca diversi). E tuttavia, può facilmente osservarsi come la vastità del campo di indagine (e la necessità di selezionare alcuni terreni particolarmente promettenti per la ricerca) non vada a discapito

della fondamentale unitarietà degli scritti qui pubblicati, che sono in qualche misura tenuti assieme da una serie di “fili rossi” che collegano i due principi e le norme costituzionali specificamente dedicate alle loro puntuali ricadute (si pensi, ad es., quanto alla dignità, all’art. 3 ed agli artt. 36 e 41 Cost., che danno ragione delle relazioni profonde tra dignità ed uguaglianza ed esplicitamente contengono richiami alla dignità umana con riguardo ai rapporti economici ed ai rapporti di lavoro).

2. Certo, tra i due principi richiamati dal titolo del volume senza dubbio il più “enigmatico” è quello della dignità. Ma in forza di una sorta di paradosso sono proprio le difficoltà definitorie del principio di tutela della dignità della persona ed il carattere pervasivo di tale principio a dare alla pluralità degli interventi qui raccolti un carattere unitario ed una intima coesione reciproca. È dunque a partire da alcune osservazioni sul concetto di dignità che si possono cogliere i “fili rossi” di cui si diceva, che hanno consentito agli interventi qui raccolti di misurarsi con alcuni dei problemi più complessi che si pongono, oggi, alla luce di alcune sfide cruciali – alcune per così dire “tradizionali”; altre per molti aspetti nuove o inedite – alla riflessione dei costituzionalisti.

Guardando al complesso delle riflessioni dottrinali in materia di principi fondamentali della Costituzione, può osservarsi come l’attenzione all’analisi della portata del principio di tutela della dignità della persona si sia intensificato in anni recenti. Ciò è dovuto, almeno in qualche misura, ai processi di “apertura” dell’ordinamento italiano, che hanno riguardato in particolare la possibilità di utilizzare, in sede di tutela dei diritti fondamentali, strumenti di garanzia non solo interni, ma anche derivanti da regole esterne al nostro ordinamento. Se si considerano le carte di tutela dei diritti adottate attraverso strumenti internazionali, si può facilmente osservare come i richiami alla dignità umana siano in essi più frequenti (e per taluni aspetti più pregnanti) di quelli contenuti nella Costituzione italiana, che viceversa – come è noto – non contiene alcuna disposizione che esplicitamente faccia richiamo alla tutela della dignità come principio fondamentale. L’assenza di disposi-

zioni, analoghe a quella contenuta nell'art. 1 della Costituzione tedesca non ha tuttavia impedito alla dottrina che se ne è occupata di considerare la tutela della dignità dell'uomo come uno dei principi fondamentali della Costituzione, che tuttavia – in assenza di un puntuale richiamo testuale di carattere generale – viene di volta in volta ricondotta per un verso al principio di eguaglianza, tanto nella sua dimensione “formale”, il che è del resto giustificato sul piano testuale dal richiamo alla “pari dignità sociale” di cui all'art. 3.1) che in quella sostanziale; per altro verso all'art. 2 Cost., disposizione espressiva della centralità dei diritti fondamentali, ma anche dei doveri di solidarietà, sottolineandone per questa via il legame con il principio “personalista”. Ed ancora, la circostanza già accennata che i richiami espliciti alla dignità siano contenuti nelle parti della Costituzione dedicate ai rapporti economici (si pensi ai richiami espliciti alla dignità contenuti negli artt. 41 e 36 Cost.) ne giustificano la relazione anche con il principio lavorista (artt.1 e 4 Cost.), così come frequenti sono i collegamenti della dignità della persona al principio democratico (nella misura in cui il pieno riconoscimento della dignità è strumento necessario per il godimento dei diritti fondamentali, visti nella loro strumentalità alla piena realizzazione del principio democratico). Come si può osservare, ciò che hanno in comune queste riflessioni (e molte altre, che evidenziano connessioni della dignità con norme costitutive del “cuore” del nostro sistema costituzionale, di cui qualcosa si dirà tra poco) è l'inclusione della tutela della dignità tra i principi caratterizzanti dell'ordinamento costituzionale. E tuttavia, al di là di questo (generalissimo) dato comune, da varie parti si rileva come l'analisi dottrinale del principio di tutela della dignità della persona non sia giunta al grado di maturazione che si può invece riscontrare con riguardo al principio di eguaglianza, che costituisce l'altro termine che segna il perimetro della ricerca, ed alle ricadute di quest'ultimo in termini di utilizzazione nella giurisprudenza comune e costituzionale, anche attraverso il ricorso da parte di quest'ultima a strumenti quali quelli del controllo di ragionevolezza che all'affermazione dell'eguaglianza ex art. 3 Cost. sono certamente collegati.

La circostanza che il principio di tutela della dignità permanga per alcuni aspetti ancora poco definito (o addirittura “oscuro e confuso”) non dipende soltanto dal fatto che gli studi ad essi specificamente dedicati, come si è detto, siano meno risalenti rispetto a quelli riguardanti l’eguaglianza. Probabilmente nemmeno la circostanza che manchi una disposizione analoga a quella dell’art. 1 della Cost. tedesca può dare completamente ragione della mancanza di conclusioni largamente condivise¹. In realtà probabilmente la spiegazione della circostanza che le analisi sulla portata normativa del principio di tutela della dignità umana non abbiano ancora raggiunto conclusioni definite sta nella percezione, abbastanza diffusa nella dottrina, del carattere per così dire “assolutamente supremo”, e “fondativo” di questo principio, che porta a concludere taluni che la dignità non sia, a differenza di tutti gli altri principi della Costituzione, suscettibile di bilanciamento con altri e concorrenti principi garantiti dalla Carta fondamentale, ma in realtà costituisca la base ultima di tutti.

Questo modo diverso di porsi del principio della tutela della dignità umana rispetto agli altri principi costituzionali, che a loro volta a buon titolo possono dirsi caratterizzanti dell’ordinamento italiano, è particolarmente evidente non soltanto nelle impostazioni di coloro che danno alla tutela della dignità una coloritura per così dire “pre-giuridica”², legandovi una sorta di “anteriorità” della persona umana rispetto al diritto con alcune venature “giusnaturalisti-

¹ La dottrina ha rilevato, infatti, come la collocazione del principio della tutela della dignità non sia priva di problemi rilevanti anche nell’ordinamento tedesco, nonostante l’espressa inclusione della tutela della dignità nel già citato art. 3333 della Costituzione. Sul punto si v. ad es. J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, working paper, in *Polis working papers*, Alessandria, 2006, leggibile in <http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/luther79.pdf>

² Per la breve rassegna sulle varie possibili concezioni della dignità si fa qui riferimento ad Apostoli A., *Dignità, paper* discusso a Trieste nell’ambito di un seminario organizzato dal prof. G.P. Dolso, ora oggetto di pubblicazione: il riferimento è A. APOSTOLI, *Dignità della persona: superiorem non recognoscens (almeno per il costituzionalista)*, in V. Onida, *Idee in cammino. Il dialogo con i costituzionalisti bresciani*, Bari, 2019, 219 ss.

che”, ma anche nelle tesi di chi, a sottolineare il carattere veramente supremo del principio, ne esclude la suscettibilità di bilanciamento, ed osserva come la *supremitas* della dignità la innalza a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. «Essa non è effetto di un bilanciamento, ma è la bilancia medesima»³. Un orientamento per certi aspetti non dissimile può anche rilevarsi in coloro che, pur negando la natura “pregiuridica” del concetto, ne enfatizzano il carattere diverso rispetto alle altre posizioni costituzionali, e lo individuano come una sorta di sintesi tra tutti i diritti dell’individuo, che devono essere concepiti ed interpretati in una logica di indivisibilità⁴.

3. Il collegamento del principio della tutela della dignità con molti dei principi fondamentali della Costituzione, nei termini che si sono accennati in precedenza, o addirittura la sua ricostruzione come principio fondativo ultimo dell’ordine costituzionale, dà ragione altresì del fatto che il principio in parola abbia un’utilizzazione, anche in sede di giurisprudenza costituzionale, che rimane abbastanza fluida e non mostra una sua collocazione del tutto definita nell’ambito dei parametri utilizzati dalla Corte nel controllo sulla legislazione. Certo, vi sono esplicite enunciazioni che proclamano il carattere supremo della dignità umana, che si possono ad esempio riscontrare nell’affermazione della Corte secondo la quale «quello della dignità della persona umana è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo» (così Corte cost., sent. n. 293 del 2000)⁵, e non è un caso che nell’unico caso di “vera” applica-

³ In questi termini G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona* (Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, in *Rivista AIC* 2008. I corsivi sono nel testo originale.

⁴ In questo senso S. RODOTÀ, *L’antropologia dell’homo dignus*, in *Civilista.com.*, 2013, cit. da A. APOSTOLI, *op.cit.*; si v. anche A. RUGGERI, *La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *Giurcost.org*, 2018, 2 (<http://www.giurcost.org/studi/ruggeri76.pdf>).

⁵ Si veda anche, nella medesima direzione, Corte cost., sent. n. 142 del 2017, che individua nella dignità, quale sintesi dei diritti fondamentali della persona anche la ragione giustificatrice di norme penali.

zione dei c.d. controlimiti da parte della Corte costituzionale (nella sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014) la dignità sia richiamata a sostegno dell'individuazione del diritto alla difesa e all'azione in giudizio (art. 24 Cost.) quale “superprincipio” costituzionale, sul quale è costruita la motivazione della decisione.

In questo quadro, peraltro, il richiamo alla dignità della persona, nelle sue diverse evocazioni, non frequentemente si dimostra come essenziale alla costruzione degli argomenti della Corte. Le decisioni della Corte infatti spesso sono principalmente fondate sull'applicazione (e sul bilanciamento) di altri principi costituzionali, e la dignità, il cui carattere supremo è talora inquadrato come al contempo il fondamento della necessità di un bilanciamento e come limite alle possibilità da parte del legislatore di operare sacrifici eccessivi di diritti costituzionali, è spesso utilizzata per rafforzare conclusioni cui la Corte perviene per altre vie: il concreto assetto dei principi disegnato dalla Corte all'esito delle sue decisioni, dunque, è rafforzato con il richiamo alla dignità.

Se questo approccio della Corte dà ragione del carattere supremo del principio, esso tuttavia appare offuscare l'idoneità del richiamo al principio di dignità a fondare autonomamente decisioni della Corte costituzionale: in vari casi l'impressione è infatti che esso sia considerato dalla Corte come il presupposto della necessità di un bilanciamento, che tuttavia entra nei discorsi della Corte a bilanciamento avvenuto, ed è – quanto alla sua portata normativa – in qualche modo il sinonimo di un bilanciamento costituzionalmente orientato tra principi, sicché sottoponendo le decisioni che vi si richiamano ad una sorta di “prova di resistenza” (tentando di espungere il principio di dignità dagli argomenti della Corte) in realtà gli argomenti fondati su altri principi paiono non risentirne sul piano della loro tenuta. Questa posizione è in alcuni casi quasi esplicitamente enunciata dalla Corte, come avviene, ad esempio nella sent. n. 85 del 2013, in cui la Corte afferma come, in assenza di un bilanciamento come quello che la Corte svolge tra principi costituzionali concorrenti – nella specie il diritto alla salute e il diritto al lavoro – si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei

diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

D'altra parte, questo impiego del principio di tutela della dignità spiega anche la sua pervasività, ed il collegamento con una molteplicità di situazioni soggettive costituzionalmente tutelate, e caratterizzate da strutture anche molto diverse.

Pur senza nessuna pretesa di giungere a un inventario completo (per il quale si rimanda alla lettura dei contributi qui raccolti, ed agli studi che in materia di dignità vanno moltiplicandosi⁶) può osservarsi come di volta in volta la dignità sia assunta, in stretta connessione con l'eguaglianza, alla necessità di una garanzia universale (riconosciuta anche ai non cittadini, anche in assenza di un titolo di soggiorno) di un nucleo irriducibile di diritti, consistenti anche in prestazioni di riconducibili ai c.d. diritti sociali (ad esempio in materia di tutela della salute: si vedano a riguardo ad es. le sentt. 269 del 2010 e 61 del 2011); nella medesima direzione, sul richiamo alla dignità (sempre in connessione con il nucleo essenziale di diritti riconnessi all'art. 32 Cost.) la Corte costruisce anche i limiti alla incidenza della riduzione dei fondi sull'arretramento della protezione fornita dal sistema sanitario nazionale (cfr. Corte cost, sent. 162/2001)

In altri casi ancora, il richiamo alla dignità è invece utilizzato (sempre in collegamento con specifici diritti costituzionalmente previsti) per porre un argine alla possibilità di un intervento pubblico o per limitarne le possibili incidenze sulla sfera più intima dell'individuo, ed è collegata all'esistenza di un ambito di libertà in favore del singolo (si pensi alla sent. 142 del 2017, nel quale si evidenzia il collegamento tra la dignità ed una classica “libertà difensiva”, quale la libertà e segretezza della corrispondenza, o a

⁶ Tra essi, per una rassegna di giurisprudenza costituzionale, si può fare riferimento al quaderno elaborato dall'Ufficio studi della Corte costituzionale a cura di M. BELLOCCI e P. PASSAGLIA, *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, Roma, 2007 (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_196_La_dignita.pdf).

talune estensioni del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., ed ancora alla libertà religiosa⁷). In senso limitativo dei poteri pubblici (ed in particolare della potestà punitiva dello Stato) operano anche le decisioni in tema di divieto di trattamenti sanzionatori contrari al senso di umanità di cui all'art. 27.3 Cost. (che è uno dei terreni in cui più frequentemente entrano negli argomenti della Corte considerazioni riconducibili alla tutela della dignità⁸). Ancora, in taluni casi la dignità della persona è collegata alla sua identità, e dunque vi è coinvolta in qualche misura la proiezione sociale dell'individuo, la autorappresentazione del soggetto, collegata al diritto a valersi di strumenti per definire la propria identità e per vederla riconosciuta (nel primo senso, con un richiamo esplicito alla dignità della persona, si vedano, tra le decisioni che esplicitamente impiegano il principio di tutela della dignità, la sent. 494 del 2002 in materia di riconoscimento della paternità, e la sent. n. 180 del 2017, in materia di rettificazione anagrafica del sesso).

In altri casi ancora la dignità si ricollega alla necessità di fornire prestazioni pubbliche in favore dei cittadini o di certe categorie di soggetti, per garantirne sul piano dell'effettività la pari dignità sociale (art. 3, comma 1, in relazione al comma 2), attraverso limitazioni, anche "orizzontali" delle sfere di libertà dei cittadini (si pensi alle applicazioni giurisdizionali, anche da parte dei giudici comuni dei principi relativi alla retribuzione del lavoro di cui all'art. 36 Cost.); nello stesso senso si v. anche la giurisprudenza in materia di prestazioni da riconoscere ai portatori di handicap⁹.

Vi sono peraltro anche casi diversi, in cui – in forza del collegamento con altre norme costituzionali – il principio di tutela della dignità finisce per entrare nel bilanciamento (per un caso in cui la dignità della persona, tutelata dalle disposizioni in materia di

⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 52 e 63 del 2016.

⁸ Si v. sul punto, ad es., G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere (Intervento al Convegno Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torregiani della CEDU)*, 28 maggio 2014, pubblicato in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/interventi_presidente/Dignitacarcere_Silvestri.pdf.

⁹ Si v. sul punto *La dignità dell'uomo come principio*, cit., p. 50 ss.

diffamazione, è esplicitamente bilanciata con il principio dell'insindacabilità parlamentare si v. Corte cost., sent. n. 221 del 2014). In talune di queste ipotesi, il richiamo alla dignità conferisce alle relative decisioni il carattere di casi particolarmente difficili¹⁰, in quanto caratterizzate da qualche tensione “interna” al concetto di dignità, talvolta collegate alla differenza delle possibili estensioni del principio, ed alla mancanza di consenso generalizzato in materia¹¹.

4. È seguendo il filo di alcune delle connessioni qui segnalate che si possono ricondurre ad unità gli interventi qui raccolti, e si può giustificare il loro raggruppamento tematico. Per un verso, infatti, vi sono contributi che si misurano con approfondimenti sul piano definitorio, sia quanto alla portata del principio di tutela della dignità (di cui il lavoro di Massimo Cavino enfatizza particolarmente le relazioni con l'art. 2 Cost. nella sua dimensione non solo di garanzia dei diritti, ma anche di adempimento dei doveri di solidarietà), sia al tema delle implicazioni del rispetto della dignità non soltanto alla pretesa di un eguale trattamento, ma anche al rispetto e al riconoscimento di identità differenziate ed in genere alla necessità che la dignità sia un argine ad un impiego dell'eguaglianza tale da tradursi in arbitrarie omologazioni (su questo, l'intervento di Mauro Barberis).

Altri interventi si incentrano più direttamente sulla trama delle relazioni – tutt'altro che di semplice individuazione – tra dignità

¹⁰ Per alcuni esempi di *hard cases* connessi alla tutela della dignità umana, con l'evocazione di casi giurisprudenziali particolarmente significativi a riguardo, vedasi M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in *Studi in onore di F. Modugno*, Napoli 2011, 3163 ss.

¹¹ Si v. a questo riguardo le sentt. n. 229 del 2015 e 84 del 2016 in materia di procreazione medicalmente assistita, nelle quali emerge come un profilo problematico la questione della dignità dell'embrione, nella soluzione di due questioni di legittimità costituzionali in tema di divieto di soppressione degli embrioni e di divieto di sperimentazione sugli embrioni. I due casi sono a buon titolo qualificabili come difficili, sia perché in essi la dignità è in qualche misura oggetto di bilanciamento, sia perché sono sottolineate le possibili differenze di posizioni in materia di statuto dell'embrione, anche alla luce della giurisprudenza della CEDU.

ed eguaglianza: ciò viene fatto sia, da un punto di vista definitorio, dall'intervento di Nicola Riva, in cui si evidenziano le complesse interazioni tra il principio di eguaglianza, nelle sue diverse possibili estensioni (le cui radici sono approfondite in un'ottica piuttosto innovativa, legata alle scienze cognitive, dal lavoro di Nicola Muffato), ed il rispetto della dignità della persona; sia dal punto di vista, in certo senso più immediatamente "operativo", che è la prospettiva propria della relazione di Gian Paolo Dolso, dedicata all'impiego giurisprudenziale del concetto di dignità ed al contributo che la giurisprudenza, non solo costituzionale, ha dato alla definizione del principio. In questa cornice vi è chi ha coltivato una prospettiva storico-evolutiva del concetto di dignità (ed è il filo conduttore del contributo di Davide Rossi) Infine, sono affrontate le ricadute più immediatamente "operative", ossia per così dire l'"impatto" che l'intreccio tra tutela della dignità della persona ed eguaglianza hanno in specifici settori. In questi ambiti, le relazioni contenute nella terza parte del volume hanno riguardo sia ad interventi normativi che a decisioni giurisdizionali che si riconnettono in particolare alla tutela della dignità della persona. Tra i settori considerati, sono ricompresi anche quello dello *status* dei non cittadini (affrontato da Fabio Corvaja), e del bagaglio di diritti ad essi riconosciuti nel nostro ordinamento (che come si è visto è un terreno in cui particolarmente intensi sono i legami tra il rispetto della dignità e quello della parità di trattamento) ed infine il settore del diritto del lavoro, in cui si inseriscono gli interventi di Roberta Nunin e Maria Dolores Ferrara.

In quest'ultimo ambito, come si segnalava, è particolarmente intenso il ruolo che la tutela della dignità assume anche attraverso richiami testuali nella Costituzione (art. 36 e art. 41 Cost.) ed anche in questo settore si possono ravvisare collegamenti tra il rispetto della dignità della persona e situazioni soggettive diverse, sia riconducibili a diritti "di libertà", sia anche a diritti di prestazione¹². È anzi possibile affermare che il collegamento tra dignità e

¹² Sul punto si veda ad esempio, in termini generali, G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2018, n. 2 (https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2018_Flick.pdf).

lavoro può percepirsi anche su un piano più generale, se è vero - come si potrebbe sostenere - che il lavoro non è soltanto definito dall'incrocio di una serie di diritti e doveri, ma è inquadrato dalla Costituzione come una "dimensione" essenziale ed ineliminabile - ed anzi costituzionalmente riconosciuta, valorizzata e protetta - dell'individuo, che è al contempo uno strumento attraverso il quale il singolo può garantire la propria dignità sociale ed un terreno nel quale il rispetto della dignità del lavoratore (fra l'altro non altrimenti definito, e quindi con regole costituzionali che si applicano tanto ai cittadini, quanto agli stranieri lavoratori) trova in Costituzione una protezione particolarmente intensa, la quale va ricondotta al complesso delle regole costituzionali sulla tutela del lavoro, che si caratterizza anche per la presenza di disposizioni che operano con la garanzia "orizzontale" di diritti nei rapporti interprivati, che finisce per formare un limite alla libertà contrattuale dell'individuo.

Come è naturale, il complesso degli studi qui raccolti non pretende di fornire una soluzione a problemi così complessi come quelli qui solo evocati; e tuttavia può segnare la via per ulteriori indagini, che si dimostrano necessarie, anche in considerazione delle evoluzioni cui stiamo assistendo sia dal punto di vista dei "materiali" normativi che hanno fatto ingresso nel nostro sistema, sia da quello delle evoluzioni nella nei rapporti sociali cui siamo di fronte. Quanto al primo profilo, come è noto, il processo di apertura dell'ordinamento italiano all'ingresso di strumenti di garanzia dei diritti fondamentali sovranazionali ed internazionali rende se possibile ancora più complesso il tema qui trattato, in ragione della circostanza che nelle carte internazionali e nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali si possono ravvisare legami tra dignità e eguaglianza non necessariamente sovrapponibili a quelli desumibili dalla Costituzione italiana.

Con riguardo al secondo profilo, si pensi al tema dell'immigrazione ed ai problemi che essa comporta in chiave di riconoscimento della titolarità di diritti a cittadini e non cittadini; ma si pensi anche alla crisi finanziaria che rischia di porre sotto pressione conquiste in tema di diritti sociali che parevano consolidate, ma che oggi ri-

schiano ritorni indietro, la cui compatibilità con la garanzia della dignità delle persone potrebbe fungere da argine; si pensi infine alle linee di trasformazione del mondo del lavoro, ed ai mutamenti che esse inducono nella trama dei rapporti lavorativi, mutamenti che evidenziano i limiti di alcuni “vecchi” strumenti di tutela dei lavoratori (pensati per un’organizzazione produttiva molto diversa da quella attuale) e rimandano alla necessità di trovarne di nuovi.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2019
da Rubbettino print – Soveria Mannelli (CZ)